

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1538/2001 della Commissione, del 27 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruttili .....	1
Regolamento (CE) n. 1539/2001 della Commissione, del 27 luglio 2001, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 252ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 .....	3
Regolamento (CE) n. 1540/2001 della Commissione, del 27 luglio 2001, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 80ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 .....	4
Regolamento (CE) n. 1541/2001 della Commissione, del 27 luglio 2001, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 33ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999 .....	6
Regolamento (CE) n. 1542/2001 della Commissione, del 27 luglio 2001, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali .....	7
<b>* Regolamento (CE) n. 1543/2001 della Commissione, del 27 luglio 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle lattughe, alle indivie ricce e alle scarole .....</b>	<b>9</b>
Regolamento (CE) n. 1544/2001 della Commissione, del 27 luglio 2001, che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per l'ottava gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001 .....	13
Regolamento (CE) n. 1545/2001 della Commissione, del 27 luglio 2001, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 272ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 e (CE) n. 1136/2001 .....	14



**Consiglio**

2001/572/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario** ..... 16

2001/573/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica l'elenco di rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE della Commissione** ..... 18

**Commissione**

2001/574/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 luglio 2001, che introduce un marcatore fiscale comune per il gasolio e il petrolio lampante [notificata con il numero C(2001) 1728]** ..... 20

2001/575/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 luglio 2001, che riconosce la Slovacchia e la Slovenia indenni da *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ssp. *sepedonicus* (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. [notificata con il numero C(2001) 1894]** ..... 22

2001/576/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 luglio 2001, che approva i programmi presentati dall'Italia al fine di ottenere lo status di zone riconosciute e di aziende riconosciute situate in zone non riconosciute per quanto concerne la necrosi ematopoietica infettiva e la setticemia emorragica virale e che abroga le decisioni 98/359/CE e 2000/310/CE della Commissione<sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 1895]** ..... 23

2001/577/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 25 luglio 2001, che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni di prodotti bovini dal Portogallo nel quadro del regime di esportazione su base cronologica a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, della decisione 2001/376/CE della Commissione<sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 2363]** 27

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1538/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 luglio 2001**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	
0707 00 05	052	45,1	
	999	45,1	
0709 90 70	052	68,8	
	999	68,8	
0805 30 10	388	75,9	
	524	88,4	
	528	78,9	
	999	81,1	
0806 10 10	052	112,7	
	220	83,2	
	508	146,4	
	600	107,8	
	624	120,7	
	999	114,2	
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	94,7
400		76,8	
404		122,9	
508		105,3	
512		108,4	
524		64,6	
528		71,4	
720		120,8	
800		202,1	
804		102,9	
999		107,0	
0808 20 50		052	127,4
		388	86,6
	512	69,0	
	528	68,3	
0809 10 00	999	87,8	
	052	169,4	
	064	126,0	
0809 20 95	999	147,7	
	052	289,8	
	061	258,3	
	400	239,8	
	404	243,9	
0809 30 10, 0809 30 90	999	258,0	
	052	136,0	
	999	136,0	
0809 40 05	064	70,5	
	066	76,6	
	624	231,2	
	999	126,1	

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1539/2001 DELLA COMMISSIONE****del 27 luglio 2001****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 252ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 <sup>(4)</sup>, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 252ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| — importo massimo dell'aiuto:  | 105 EUR/100 kg, |
| — cauzione della destinazione: | 116 EUR/100 kg. |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1540/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 27 luglio 2001**

**che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro  
e per il burro concentrato per la 80ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di  
cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento 1670/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 <sup>(4)</sup>, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il

burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 80ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 luglio 2001, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 80ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		85	81	—	81
	Burro < 82 %		83	79	—	—
	Burro concentrato		105	101	105	101
	Crema		—	—	36	34
Cauzione di trasformazione	Burro		94	—	—	—
	Burro concentrato		116	—	116	—
	Crema		—	—	40	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 1541/2001 DELLA COMMISSIONE****del 27 luglio 2001****che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 33ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 213/2001 <sup>(4)</sup>, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

(2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo massimo d'acquisto per la 33ª gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 24 luglio 2001, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 37 del 7.2.2001, pag. 1.



**REGOLAMENTO (CE) N. 1542/2001 DELLA COMMISSIONE****del 27 luglio 2001****che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare <sup>(5)</sup> prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazio-

nali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

- (3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, *mutatis mutandis*, alle operazioni anzidette.
- (4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 luglio 2001, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	0,00
1002 00 00 9000	31,00
1003 00 90 9000	0,00
1005 90 00 9000	34,00
1006 30 92 9100	238,00
1006 30 92 9900	238,00
1006 30 94 9100	238,00
1006 30 94 9900	238,00
1006 30 96 9100	238,00
1006 30 96 9900	238,00
1006 30 98 9100	238,00
1006 30 98 9900	238,00
1006 30 65 9900	238,00
1007 00 90 9000	34,00
1101 00 15 9100	0,00
1101 00 15 9130	0,00
1102 10 00 9500	42,50
1102 20 10 9200	49,88
1102 20 10 9400	42,76
1103 11 10 9200	0,00
1103 13 10 9100	64,13
1104 12 90 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1543/2001 DELLA COMMISSIONE****del 27 luglio 2001****che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle lattughe, alle indivie ricce e alle scarole**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Le lattughe, le indivie ricce e le scarole figurano all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottare norme di commercializzazione. Il regolamento (CEE) n. 79/88 della Commissione, del 13 gennaio 1988, che stabilisce norme di qualità per lattughe, indivie ricce e scarole <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1455/1999 <sup>(4)</sup>, è stato oggetto di numerose modifiche che ne compromettono la chiarezza giuridica.
- (2) Occorre pertanto procedere ad una rifusione del testo di tali disposizioni e abrogare il regolamento (CEE) n. 79/88. A tal fine, per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno tener conto della norma raccomandata per le lattughe, le indivie ricce e le scarole dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU).
- (3) L'applicazione delle norme suddette è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.
- (4) Le norme sono applicabili a tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzino di una certa durata o le varie manipolazioni cui

sono soggetti i prodotti possono provocare talune alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro deperibilità. Occorre pertanto tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato figura la norma di commercializzazione applicabile ai prodotti che seguono:

- lattughe, di cui ai codici NC 0705 11 e NC 0705 19,
- indivie ricce e scarole di cui al codice NC 0705 29.

La norma si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma, una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore, nonché lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 79/88 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 10 del 14.1.1988, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 167 del 2.7.1999, pag. 22.

## ALLEGATO

## NORMA PER LE LATTUGHE, LE INDIVIE RICCE E LE SCAROLE

## I. DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

La presente norma si applica:

- alle lattughe delle varietà (cultivar) derivate:
  - dalla *Lactuca sativa* L. var. *capitata* L. (lattughe a cappuccio, comprese quelle del tipo «Iceberg»),
  - dalla *Lactuca sativa* L. var. *longifolia* Lam. (lattughe romane),
  - dalla *Lactuca sativa* L. var. *crispa* L. (lattughe da taglio),
  - da incroci di queste varietà, nonché
- alle indivie ricce delle varietà (cultivar) derivate da *Cichorium endivia* L. var. *crispum* Lam., e
- alle scarole delle varietà (cultivar) derivate da *Cichorium endivia* L. var. *latifolium* Lam.,

destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore.

La presente norma non si applica né ai prodotti destinati alla trasformazione industriale, né a quelli commercializzati sotto forma di foglie staccate, né alle lattughe in vaso.

## II. CARATTERISTICHE QUALITATIVE

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le lattughe, le indivie ricce e le scarole devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

## A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, i prodotti devono essere:

- interi,
- sani, sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,
- puliti e mondati, cioè praticamente privi di terra o di ogni altro substrato e praticamente privi di sostanze estranee visibili,
- all'apparenza freschi,
- turgidi,
- praticamente esenti da parassiti,
- praticamente esenti da attacchi parassitari,
- non prefioriti,
- privi di umidità esterna anormale,
- privi di odore e/o sapore estranei.

Per le lattughe è ammesso un difetto di colorazione tendente al rosso, causato da un abbassamento di temperatura durante il ciclo vegetativo, sempreché l'aspetto non ne risulti seriamente alterato.

Il torsolo deve essere reciso in modo netto in corrispondenza della corona fogliare esterna.

I prodotti devono presentare uno sviluppo normale.

Lo stato e il grado di sviluppo dei prodotti devono essere tali da consentire:

- il trasporto e le operazioni connesse,
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

## B. Classificazione

I prodotti sono classificati nelle due categorie seguenti:

## i) Categoria I

I prodotti di questa categoria devono essere di buona qualità e possedere le caratteristiche della varietà o del tipo commerciale, in particolare per quanto riguarda la colorazione.

Essi devono essere:

- ben formati,
- consistenti, tenuto conto del sistema di coltivazione e del tipo di prodotto,
- esenti da danneggiamenti e alterazioni che ne pregiudichino la commestibilità,
- esenti da danni provocati dal gelo.

Le lattughe a cappuccio devono avere un solo grumolo, ben formato. Per le lattughe a cappuccio ottenute in coltura protetta è ammesso un grumolo ridotto.

Le lattughe romane devono presentare un cuore, che può essere ridotto.

Le indivie ricce e le scarole devono presentare una colorazione gialla della parte centrale.

ii) *Categoria II*

Questa categoria comprende i prodotti che non possono essere classificati nella categoria I, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Essi devono essere:

- abbastanza ben formati,
- esenti da difetti e alterazioni che ne pregiudichino seriamente la commestibilità.

I prodotti possono presentare i seguenti difetti, purché conservino le loro caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

- leggeri difetti di colorazione,
- lievi danni dovuti a parassiti.

Le lattughe a cappuccio devono presentare un grumolo, che può essere ridotto. Per le lattughe a cappuccio ottenute in coltura protetta è ammessa tuttavia la mancanza del grumolo.

Le lattughe romane possono non presentare un cuore.

### III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

La pezzatura è determinata dal peso unitario.

#### A. **Peso minimo**

Il peso minimo per le categorie I e II è il seguente:

	Di pieno campo	In coltura protetta
Lattughe a cappuccio, eccetto quelle del tipo «Iceberg», e lattughe romane, eccetto le lattughe a foglie spesse	150 g	100 g
Lattughe del tipo «Iceberg»	300 g	200 g
Lattughe da taglio e lattughe a foglie spesse	100 g	100 g
Indivie ricce e scarole	200 g	150 g

#### B. **Omogeneità**

##### a) Lattughe

Per tutte le categorie contenute in uno stesso imballaggio, la differenza di peso tra il cespo più leggero e quello più pesante non deve superare:

- 40 g se il cespo più leggero ha un peso inferiore a 150 g,
- 100 g se il cespo più leggero ha un peso compreso tra 150 e 300 g,
- 150 g se il cespo più leggero ha un peso compreso tra 300 e 450 g,
- 300 g se il cespo più leggero ha un peso superiore a 450 g.

##### b) Indivie ricce e scarole

Per tutte le categorie contenute in uno stesso imballaggio, la differenza di peso tra il cespo più leggero e quello più pesante non deve superare 300 g.

### IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per i prodotti non conformi ai requisiti della categoria indicata sono ammesse in ogni imballaggio tolleranze di qualità e di pezzatura.

#### A. **Tolleranze di qualità**

##### i) *Categoria I*

Il 10 % in numero di cespi non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria.

ii) *Categoria II*

Il 10 % in numero di cespi non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi tuttavia i prodotti visibilmente affetti da marciume o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

**B. Tolleranze di pezzatura**

Per tutte le categorie: il 10 % in numero di cespi non rispondenti i requisiti di pezzatura, ma di peso inferiore o superiore del 10 % al massimo alla pezzatura richiesta.

## V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

**A. Omogeneità**

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto insalate della stessa origine, varietà o tipo commerciale, qualità e pezzatura.

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di diversi tipi di prodotti cui si applica la presente norma, a condizione che tali prodotti siano omogenei quanto alla qualità e, per ogni tipo interessato, al calibro. Inoltre, i tipi di prodotti presenti nell'imballaggio devono essere facilmente riconoscibili e la proporzione di ciascuno di essi dev'essere visibile senza dover danneggiare l'imballaggio.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio dev'essere rappresentativa dell'insieme.

**B. Condizionamento**

I prodotti devono essere condizionati in modo da garantirne una protezione adeguata.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi contenenti indicazioni commerciali è autorizzato, purché la stampa o l'etichettatura siano realizzate mediante inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

**C. Presentazione**

I prodotti presentati su più strati possono essere disposti con le basi e le parti centrali a contatto, a condizione che gli strati e i grumoli siano adeguatamente protetti o separati.

## VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni in appresso riportate.

**A. Identificazione**

Imballatore e/o speditore: Nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, se viene utilizzato un codice (identificazione simbolica), la dicitura «imballatore» e/o «speditore» (o un'abbreviazione equivalente) deve essere indicata accanto al codice (identificazione simbolica).

**B. Natura del prodotto**

- «Lattughe», «lattughe Batavia», «lattughe Iceberg», «lattughe romane», «lattughe da taglio» (o, ad esempio, «foglie di quercia», «lollo bionda», «lollo rossa»), «indivie ricce», «scarole» o una definizione che sia sinonimo della varietà in causa quando il contenuto dell'imballaggio non è visibile dall'esterno,
- ove del caso, «lattughe a foglie spesse» o una definizione che sia sinonimo di tale varietà,
- se del caso, l'indicazione «ottenuta in coltura protetta» o un'altra indicazione appropriata,
- il nome della varietà (facoltativo),
- in caso di miscuglio di diversi tipi di prodotti:
  - l'indicazione «miscuglio di insalate», «insalate miste», oppure
  - l'indicazione del tipo di ciascuna insalata e, se il contenuto non è visibile dall'esterno, del numero di pezzi di ciascun tipo.

**C. Origine del prodotto**

- Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione e denominazione nazionale, regionale o locale.

**D. Caratteristiche commerciali**

- Categoria.
- Pezzatura (peso minimo a cespo) o numero di cespi.
- Peso netto (facoltativo).

**E. Marchio ufficiale di controllo** (facoltativo)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1544/2001 DELLA COMMISSIONE****del 27 luglio 2001****che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per l'ottava gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 690/2001, il regolamento (CE) n. 713/2001 della Commissione, del 10 aprile 2001, relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1373/2001<sup>(5)</sup>, stabilisce l'elenco degli Stati membri in cui è aperta la procedura di gara per l'ottava gara parziale del 23 luglio 2001.
- (2) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 690/2001, viene fissato, se del caso, un prezzo massimo d'acquisto per la classe di riferimento in base alle offerte ricevute, tenute presenti le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

- (3) Vista la necessità di un sostegno ragionevole del mercato delle carni bovine, occorre fissare un prezzo massimo d'acquisto negli Stati membri interessati. Tenuto conto del diverso livello dei prezzi di mercato in tali Stati membri, è necessario fissare prezzi massimi d'acquisto diversi.
- (4) Vista l'urgenza delle misure di sostegno, il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per l'ottava gara parziale del 23 luglio 2001 aperta a norma del regolamento (CE) n. 690/2001, i prezzi massimi d'acquisto sono i seguenti:

- Germania: 158,50 EUR/100 kg,
- Francia: 213,00 EUR/100 kg,
- Irlanda: 181,90 EUR/100 kg,
- Spagna: 157,47 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 3.<sup>(5)</sup> GU L 183 del 6.7.2001, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1545/2001 DELLA COMMISSIONE****del 27 luglio 2001****che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 272ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 e (CE) n. 1136/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine <sup>(8)</sup>.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) Dall'esame delle offerte presentate per la 272ª gara parziale a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1254/1999, e tenuto conto delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento per la categoria A.

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

(4) L'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1209/2001 ha inoltre aperto l'intervento pubblico per le catture o mezzene di bovini magri fissando norme specifiche complementari rispetto a quelle previste per l'intervento di altri prodotti. Per la 272ª gara parziale, nessuna offerta è stata presentata.

considerando quanto segue:

(5) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.

(1) Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1082/2001 <sup>(4)</sup>, stabilisce le norme d'acquisto all'intervento pubblico. Conformemente alle disposizioni del citato regolamento, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1489/2001 <sup>(6)</sup>, nonché dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1136/2001 della Commissione, dell'8 giugno 2001, recante apertura dell'intervento a norma dell'articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1254/1999 <sup>(7)</sup>.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

(2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3 e a norma del paragrafo 2 si può decidere di non dare seguito alla gara. Secondo l'articolo 36 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1209/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di

Per la 272ª gara parziale indetta in virtù dei regolamenti (CEE) n. 1627/89 e (CE) n. 1136/2001:

per la categoria A negli Stati membri o regioni di Stato membro in cui sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999:

- il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 222,00 EUR/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3,
- il quantitativo massimo di carcasse e mezzene accettati è fissato a 11 815 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.<sup>(4)</sup> GU L 149 del 2.6.2001, pag. 19.<sup>(5)</sup> GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.<sup>(6)</sup> GU L 196 del 20.7.2001, pag. 17.<sup>(7)</sup> GU L 154 del 9.6.2001, pag. 12.<sup>(8)</sup> GU L 165 del 21.6.2001, pag. 15.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2001.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2001

che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario

(2001/572/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un contributo finanziario della Commissione a favore dell'eradicazione e della sorveglianza delle malattie contenute nell'elenco allegato alla suddetta decisione.
- (2) Tale elenco può essere completato o modificato per tener conto dell'evoluzione della situazione sanitaria nella Comunità.
- (3) L'anemia infettiva del salmone (AIS) è una nuova malattia comparsa per la prima volta nella Comunità nel 1998, che può cagionare perdite ingenti nel settore dell'allevamento del salmone.
- (4) È importante lottare contro l'AIS al fine di evitarne l'ulteriore propagazione ad altre regioni.
- (5) La febbre catarrale è una malattia virale trasmessa da artropodi, che colpisce ovini, caprini, bovini ed altri ruminanti.
- (6) Essa ha un'incidenza a livello internazionale sui movimenti di animali vivi delle specie sensibili, essendo inserita nell'elenco A dell'ufficio internazionale delle epizootie.
- (7) Nel 1998 la febbre catarrale è penetrata nel territorio della Comunità da paesi terzi e si è propagata attraverso vettori infetti.
- (8) Talune regioni della Comunità devono essere considerate, a causa delle loro condizioni climatiche, zone ad alto rischio per quanto riguarda la febbre catarrale.

(9) La decisione 90/424/CEE prevede misure d'urgenza in caso di comparsa della febbre catarrale. È inoltre necessario un contributo finanziario della Comunità ai fini della sorveglianza e dell'attuazione di talune misure di lotta, compresa la vaccinazione nelle zone ad alto rischio per quanto riguarda la febbre catarrale o nelle zone in cui la malattia è endemica.

(10) Alla luce di tali sviluppi, l'AIS e la febbre catarrale dovrebbero essere aggiunte all'elenco di cui trattasi, affinché sia possibile beneficiare del contributo finanziario della Comunità per l'attuazione di programmi di lotta e di sorveglianza di tali malattie. Per quanto riguarda la febbre catarrale, è opportuno adottare criteri specifici per consentire di svolgere l'azione finanziaria di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE.

(11) La concessione del contributo finanziario comunitario è subordinata al rispetto delle pertinenti condizioni stabilite dalla decisione 90/424/CEE e, per quanto riguarda l'AIS, dalla direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci <sup>(2)</sup>.

(12) Il regolamento (CE) n. 2792/1999, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera g), costituisce la base giuridica appropriata per la concessione di un aiuto finanziario per quanto riguarda l'AIS. Pertanto, in deroga all'articolo 24, paragrafo 5, paragrafo 6, seconda frase e paragrafo 8 della decisione 90/424/CEE, si applicano le disposizioni del titolo III del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali <sup>(4)</sup>.

(13) Occorre pertanto modificare la decisione 90/424/CEE,

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103).

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(3)</sup> GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'allegato della decisione 90/424/CEE, al gruppo 1 sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— Anemia infettiva del salmone (AIS) (\*)
- Febbre catarrale nelle zone endemiche o ad alto rischio (\*\*).

(\*) Le azioni di lotta contro l'AIS sono ammissibili ad un contributo finanziario della Comunità unicamente nell'ambito dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (CE) n. 2792/1999 (GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10). In deroga all'articolo 24, paragrafo 5, paragrafo 6, seconda frase e paragrafo 8 della decisione 90/424/CEE, a tali azioni si applicano le disposizioni del titolo III del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

(\*\*) L'azione di lotta contro la febbre catarrale è altresì ammissibile a un contributo finanziario della Comunità a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, per il pregiudizio provocato dalla mortalità degli animali dovuto a tale malattia, che sarà deciso secondo la procedura di cui all'articolo 41.»

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. NEYTS-UYTTEBROECK

---

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 23 luglio 2001**  
**che modifica l'elenco di rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE della Commissione**

(2001/573/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi <sup>(2)</sup>, istituisce un elenco di rifiuti pericolosi.
- (2) L'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE prevede che gli Stati membri notifichino alla Commissione qualsiasi rifiuto, non compreso nell'elenco di sostanze pericolose, che essi ritengono presenti una o più delle caratteristiche indicate nell'allegato III. Diversi Stati membri hanno notificato rifiuti contenenti clorosilano, rifiuti contenenti silicone e materiali da costruzione contenenti amianto, chiedendo che l'elenco di rifiuti sia opportunamente aggiornato.
- (3) Per motivi di chiarezza, si dovrebbe espressamente indicare che solo le miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua e contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili non vanno considerate rifiuti pericolosi.

(4) La decisione 2000/532/CE dovrebbe essere opportunamente modificata.

(5) Le misure adottate dalla presente decisione non sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti <sup>(3)</sup>. Tali misure devono pertanto, ai sensi dell'articolo 18, quarto comma, della direttiva 75/442/CEE essere adottate dal Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 2000/532/CE è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. NEYTS-UYTTEBROECK

<sup>(1)</sup> GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

<sup>(2)</sup> GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3. Decisione modificata dalla decisione 2001/119/CE (GU L 47 del 16.2.2001, pag. 32).

<sup>(3)</sup> GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

## ALLEGATO

L'allegato della decisione 2000/532/CE è modificato come segue:

- 1) La voce 06 08 02, intitolata «rifiuti contenenti clorosilano», è sostituita dalla voce seguente:  
«06 08 02\*      rifiuti contenenti clorosilano pericoloso».
  - 2) La voce 07 02 16, intitolata «rifiuti contenenti silicone», è sostituita dalla voce seguente:  
«07 02 16\*      rifiuti contenenti silicone pericoloso  
07 02 17      rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16».
  - 3) La voce 17 06 05, intitolata «materiali da costruzione contenenti amianto», è sostituita dalla voce seguente:  
«17 06 05\*      materiali da costruzione contenenti amianto <sup>(1)</sup>»  
  
<sup>(1)</sup> Per quanto riguarda il deposito dei rifiuti in discarica, gli Stati membri possono decidere di posticipare l'entrata in vigore di questa voce fino all'istituzione di idonee misure per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti derivanti da materiali da costruzione contenenti amianto. Tali misure sono istituite conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti e sono adottate non oltre il 16 luglio 2002 (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
  - 4) La voce 19 08 09\*, intitolata «miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili», è sostituita dalla voce seguente:  
«19 08 09      miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili».
-

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2001

che introduce un marcatore fiscale comune per il gasolio e il petrolio lampante

[notificata con il numero C(2001) 1728]

(2001/574/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno e in particolare per prevenire l'evasione fiscale, la direttiva 95/60/CE ha previsto un sistema comune di marcatura per l'identificazione dei gasoli classificati alla voce NC 2710 00 69 e del petrolio lampante classificato alla voce NC 2710 00 55, immessi in consumo in esenzione o ad aliquote d'accisa ridotte. A partire dal 1996, la prima voce è stata suddivisa nelle voci NC 2710 00 66, 2710 00 67 e 2710 00 68 in base al tenore di zolfo dei gasoli.

(2) Nell'ambito del procedimento di selezione del prodotto da utilizzare come marcatore fiscale comune, le sostanze presentate sulla base di un invito alla manifestazione di interesse sono state studiate approfonditamente sotto il profilo tecnico con l'assistenza del Centro comune di ricerca, dei laboratori doganali nazionali di quattordici Stati membri e di altri istituti chimici e gruppi di esperti.

(3) A seguito di tali analisi, la sostanza Solvent Yellow 124 è risultata quella più rispondente a quanto richiesto, soddisfacendo sei dei sette criteri indicati nell'invito alla manifestazione d'interesse.

(4) Secondo il comitato scientifico per l'esame della tossicità e dell'ecotossicità dei composti chimici, i rischi supplementari per la salute e l'ambiente inerenti al Solvent Yellow 124 non determinano alcun danno dimostrato.

(5) Tale prodotto deve quindi essere scelto come marcatore fiscale comune ai sensi della direttiva 95/60/CE ed essere soggetto alle norme stabilite in detta direttiva. Il livello di

marcatura deve essere pari almeno a 6 mg di marcatore per litro di olio minerale.

(6) Sebbene il Solvent Yellow 124 sia brevettato in sei Stati membri, la sua disponibilità è garantita grazie ad accordi di licenza.

(7) La presente decisione non libera alcuna impresa dagli obblighi di cui all'articolo 82 del trattato.

(8) È opportuno prevedere che la presente decisione si applichi dopo il decorso di un congruo periodo di tempo, al fine di permettere alle amministrazioni degli Stati membri e all'industria di prepararsi all'utilizzo effettivo del marcatore fiscale comune.

(9) Nel fissare il termine per il riesame della presente decisione, è necessario tener conto delle opportunità offerte dagli sviluppi scientifici futuri.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Il marcatore fiscale comune previsto dalla direttiva 95/60/CE per la marcatura di tutti i gasoli di cui ai codici NC 2710 00 66, 2710 00 67 e 2710 00 68 nonché del petrolio lampante di cui al codice NC 2710 00 55 è il Solvent Yellow 124 specificato nell'allegato della presente decisione.

Il livello di marcatura deve essere almeno pari a 6 mg di marcatore per litro di olio minerale.

### Articolo 2

La presente decisione è riesaminata entro il 31 dicembre 2006 alla luce degli sviluppi tecnici nel campo dei sistemi di marcatura, tenendo conto della necessità di combattere l'utilizzo fraudolento di oli minerali esentati od assoggettati ad aliquote d'accisa ridotte.

<sup>(1)</sup> GU L 291 del 6.12.1995, pag. 46.

Il riesame è anticipato qualora risulti che il Solvent Yellow 124 è causa di danni supplementari per la salute o l'ambiente.

*Articolo 3*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° agosto 2002.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2001.

*Per la Commissione*  
Frederik BOLKESTEIN  
*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

1. Nome commerciale: SUDAN 455
  2. Identificazione secondo l'indice «Colore»: Solvent Yellow 124
  3. Nome scientifico:  
N-etil-N-[2-(1-isobutossietossi)etil]-4-(fenilazo)anilina
-

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2001

**che riconosce la Slovacchia e la Slovenia indenni da *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ssp. *sepedonicus* (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.***[notificata con il numero C(2001) 1894]*

(2001/575/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/33/CE della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'allegato III, parte A, punto 12,

viste le domande presentate dalla Slovacchia e dalla Slovenia, considerando quanto segue:

- (1) In virtù delle disposizioni dell'allegato III, parte A, punto 12, della direttiva 2000/29/CE, i tuberi della specie *Solanum tuberosum* L. diversi dai tuberi seme di patate e da altre patate di cui all'allegato III, parte A, punti 10 e 11, originari di alcuni paesi terzi europei diversi da quelli riconosciuti indenni da *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ssp. *sepedonicus* (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. non possono essere introdotti negli Stati membri.
- (2) Dai dati ufficiali forniti dalla Slovacchia e dalle informazioni raccolte durante le missioni svolte in tale paese, nell'aprile 1998 e nell'aprile 2000, dall'Ufficio alimentare e veterinario, risulta che il suddetto organismo nocivo non è presente in Slovacchia e che tale paese ha applicato procedure di controllo, ispezione ed esame relative al suddetto organismo sulle importazioni di patate e sulla produzione interna di tuberi seme.
- (3) Dai dati ufficiali forniti dalla Slovenia nel 1999, nel 2000 e nel 2001 e dalle informazioni raccolte durante la missione svolta in tale paese nel giugno 1999 dall'Ufficio alimentare e veterinario, risulta che il suddetto organismo nocivo non è presente in Slovenia e che tale paese ha applicato procedure di controllo, ispezione ed

esame relative al suddetto organismo sulle importazioni di patate e sulla protezione interna di tuberi seme.

- (4) Si può pertanto stabilire che non vi sono rischi di diffusione del suddetto organismo nocivo.
- (5) La presente decisione non pregiudica eventuali ulteriori risultanze che possano dimostrare che il suddetto organismo nocivo è presente in tali paesi.
- (6) La Commissione assicurerà che la Slovacchia e la Slovenia forniscano ogni anno tutte le informazioni tecniche necessarie per valutare la situazione di cui sopra.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*La Slovacchia e la Slovenia sono riconosciute indenni da *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ssp. *sepedonicus* (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 127 del 9.5.2001, pag. 42.



## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2001

**che approva i programmi presentati dall'Italia al fine di ottenere lo status di zone riconosciute e di aziende riconosciute situate in zone non riconosciute per quanto concerne la necrosi ematopoietica infettiva e la setticemia emorragica virale e che abroga le decisioni 98/359/CE e 2000/310/CE della Commissione**

[notificata con il numero C(2001) 1895]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/576/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri possono presentare alla Commissione un programma al fine di far ottenere a una zona o a un'azienda lo status di zona riconosciuta o di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto concerne talune malattie dei pesci.
- (2) Con la decisione 98/359/CE della Commissione <sup>(3)</sup> è stato approvato un programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (VHS), volto a ottenere lo status di zona riconosciuta per la Provincia autonoma di Trento.
- (3) Con la decisione 2000/310/CE della Commissione <sup>(4)</sup> è stato approvato un programma relativo alla IHN e alla VHS, volto ad ottenere lo status di aziende riconosciute situate in zone non riconosciute per cinque aziende della Provincia di Udine.
- (4) L'Italia ha presentato alla Commissione un altro programma riguardante la IHN e la VHS, volto a ottenere lo status di zona riconosciuta per una parte di un bacino idrografico situato nella Regione Veneto (Provincia di Belluno).
- (5) L'Italia ha inoltre presentato alla Commissione altri programmi riguardanti la IHN e la VHS, volti a ottenere lo status di aziende riconosciute situate in zone non riconosciute per due aziende, delle quali una si trova nella Regione autonoma della Valle d'Aosta e l'altra nella Provincia di Vicenza, nella Regione Veneto.
- (6) Tali programmi indicano la posizione geografica delle zone e delle aziende in questione, i provvedimenti che i servizi ufficiali devono adottare, le procedure che i labo-

ratori riconosciuti devono seguire, la diffusione delle malattie in questione e le misure di lotta da applicare nel caso in cui tali malattie vengano identificate.

- (7) L'esame dei programmi da parte della Commissione e degli Stati membri ne ha accertato la conformità alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE.
- (8) In virtù della decisione 98/395/CE della Commissione <sup>(5)</sup>, alcune zone nella Provincia autonoma di Trento, contemplate dal programma oggetto della medesima decisione, hanno ottenuto lo status di zone riconosciute ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 91/67/CEE per quanto concerne la IHN e la VHS. Tali zone devono quindi essere eliminate dall'elenco delle zone contemplate dal suddetto programma.
- (9) A fini di chiarezza, è opportuno sostituire con la presente decisione le precedenti decisioni di approvazione relative a programmi concernenti la IHN e la VHS, volti a ottenere lo status di zone riconosciute per alcune zone nella Provincia autonoma di Trento e per alcune aziende situate in zone non riconosciute nella Provincia di Udine. Pertanto, le decisioni 98/359/CE e 2000/310/CE devono essere abrogate. Occorre inoltre specificare i nomi delle zone e delle aziende in cui si applicano i programmi ed elencarli in allegato alla presente decisione.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Sono approvati i programmi relativi alla IHN e alla VHS presentati dall'Italia, applicati allo scopo di ottenere lo status di zone riconosciute e di aziende riconosciute situate in zone non riconosciute per le zone e le aziende che figurano nell'allegato della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU L 163 del 6.6.1998, pag. 43.<sup>(4)</sup> GU L 104 del 29.4.2000, pag. 75.<sup>(5)</sup> GU L 176 del 20.6.1998, pag. 30.

*Articolo 2*

Le decisioni 98/359/CE e 2000/310/CE della Commissione sono abrogate.

*Articolo 3*

L'Italia mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ai programmi di cui all'articolo 1.

*Articolo 4*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**A. ELENCO DELLE ZONE IN CUI SONO APPLICATI PROGRAMMI VOLTI A OTTENERE LO STATUS DI ZONA RICONOSCIUTA PER LA IHN E LA VHS**

## 1. REGIONE: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Zone continentali**

## ZONA VAL DI SOLE E VAL DI NON

— Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Noce alla diga di S. Giustina.

## ZONA VAL DEL FERSINA

— Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Fersina alla cascata di Ponte Alto.

## ZONA VAL DELL'ADIGE

— Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del fiume Adige alla diga di Ala (stazione idroelettrica).

## ZONA VAL RENDENA, ALTO E BASSO SARCA

— Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del fiume Sarca alla diga di Torbole (stazione idroelettrica). La zona è divisa dalla diga di Ponte Pià, tranne i bacini dei torrenti Manes, Arnò e Ambies e quello della Valle dei Laghi.

## ZONA TORRENTE ARNÒ

— Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Arnò alle dighe a valle, presso il punto in cui il torrente sfocia nel fiume Sarca.

## ZONA VAL BANALE

— Il bacino idrografico del torrente Ambies fino alla diga di una stazione idroelettrica.

## ZONA VARONE

— Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Magnone alla cascata.

## ZONA VAL DI LEDRO

— Il bacino idrografico dei torrenti Massangia e Ponale fino alla stazione idroelettrica.

## ZONA ALTO E BASSO CHIESE

— Il bacino idrografico del fiume Chiese dalla sorgente alla diga di Condino, esclusi i bacini dei torrenti Adanà e Palvico.

## ZONA TORRENTE PALVICO

— Il bacino idrografico del torrente Palvico fino a una diga formata di calcestruzzo e pietre.

## ZONA VALSUGANA

— Il bacino idrografico del fiume Brenta fino alla diga di Marzotto.

## 2. REGIONE VENETO

**Zone continentali**

— Il bacino idrografico nella Provincia di Belluno che si estende dalla sorgente del torrente Ardo fino alla diga (situata presso il punto in cui il torrente sfocia nel fiume Piave), in cui è situata l'azienda «Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno».

**B. ELENCO DELLE AZIENDE IN CUI SONO APPLICATI PROGRAMMI VOLTI A OTTENERE LO STATUS DI AZIENDE RICONOSCIUTE SITUATE IN UNA ZONA NON RICONOSCIUTA PER LA IHN E LA VHS**

1. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, PROVINCIA DI UDINE

**Zone continentali**

Aziende situate nel bacino idrografico del fiume Tagliamento:

- Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, impianto di Forni di Sotto,
- Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, impianto di Grauzaria di Moggio Udinese,
- Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, impianto di Amaro,
- Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, impianto di Somplago — Mena di Gavazzo Carnico,
- Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio.

2. REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**Zone continentali**

Aziende situate nel bacino idrografico del fiume Dora Baltea:

- Stabilimento ittiogenico regionale, Morgex, Rue Mont Blanc 14.

3. REGIONE VENETO

**Zone continentali**

Aziende situate nel bacino idrografico del fiume Brenta:

- Polo Guerrino, Via S. Martino 51, Loc. Campese, Bassano del Grappa, Provincia di Vicenza.
-

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 2001****che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni di prodotti bovini dal Portogallo nel quadro del regime di esportazione su base cronologica a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, della decisione 2001/376/CE della Commissione**

[notificata con il numero C(2001) 2363]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/577/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE,vista la decisione 2001/376/CE della Commissione, del 18 aprile 2001, concernente determinate misure rese necessarie dall'insorgere di casi di encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo e intese ad attuare un regime d'esportazione su base cronologica <sup>(2)</sup> e in particolare l'articolo 22, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 22, paragrafo 2, della decisione 2001/376/CE della Commissione attribuisce alla Commissione il compito di fissare la data alla quale può cominciare la spedizione dei prodotti di cui all'articolo 11 della stessa decisione, dopo aver eseguito le ispezioni comunitarie e dopo aver informato in merito gli Stati membri.
- (2) Le ispezioni effettuate dai servizi della Commissione in Portogallo dal 14 al 18 maggio e dal 25 al 27 giugno 2001, intese in particolare a valutare il sistema di controlli veterinari di cui agli articoli 11 e 12 e all'allegato IV della decisione 2001/376/CE, hanno evidenziato che le condizioni sono rispettate in misura soddisfacente.

- (3) La Commissione ha presentato agli Stati membri riuniti nel comitato veterinario permanente i risultati delle ispezioni e le conseguenze che essa ne trae. La Commissione ha ricevuto dal Portogallo garanzie circa la piena applicazione e l'efficace attuazione della legislazione comunitaria in materia di sorveglianza ed eliminazione delle TSE, in aggiunta alle garanzie richieste nella relazione dell'ufficio alimentare e veterinario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La data di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della decisione 2001/376/CE alla quale possono iniziare o ricominciare le esportazioni di prodotti di cui all'articolo 11 di tale decisione in ossequio alle condizioni contemplate è fissata al 1° agosto 2001.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 132 del 15.5.2001, pag. 17.